



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 10/03/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004. n. 137

Matino (Le) - LL.RR. 34/94, 8/98. Accordo di Programma per realizzazione opificio lavorazione marmi, graniti e pietre per produzione pavimenti, rivestimenti, composizione mosaici. Ditta: E.GRA.M. s.r.l.

Il Presidente, Dott. Raffaele Fitto sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee, con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Commissario Straordinario del Comune di Matino con nota n. 172 del 03.01.2002 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta T.GRAM s.r.l." di uno stabilimento per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela con l'impiego di 20 addetti, inviando i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Tav. 1 - Rilievo aereofotogrammetrico, - stralcio P. di F. - Planimetria catastale (Sc. 1:2000);
- Tav. 2 - Planimetrie di progetto (Sc. 1:200);
- Tav. 3a - Pianta e copertura Fabbricato "A" - magazzino e uffici - (Sc. 1:100);
- Tav. 3b - Pianta e copertura Fabbricato "B" - laboratorio elementi di arredo - (Sc. 1:100);
- Tav. 3c - Pianta e copertura Fabbricato "C" - laboratorio marmeria - (Sc. 1:100);
- Tav. 4 - Lay-out (Sc. 1:200);
- Tav. 5 - Prospetti e sezioni (Sc. 1:100);
- Tav. 6 - Vista planovolumetrica (Sc. 1:200);
- Tav. 7 - Planimetrie e particolari delle opere di urbanizzazione primaria (Sc. 1:200 - 1:20).

A seguito di apposita richiesta di documentazione integrativa effettuata in data 10.04.2003 con prot. n° 2841 dal Settore Urbanistico, il Comune di Matino con nota del 21.07.2003 n° 11254 di prot. ha

trasmesso la seguente documentazione:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della Concessione Edilizia, che manifesta la disponibilità dell'imprenditore a sottoscrivere accordo di programma;
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento;
- Tav. n. 2 / Individuazione catastale delle aree con individuazione delle superfici da cedere al Comune;
- Schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il soggetto destinatario della concessione edilizia e l'Amministrazione Comunale.
- Relazione tecnica attestante che le aree interessate non sono gravate da usi civici e che l'intervento non è in contrasto con le norme del PUTT;
- Dichiarazione integrativa del Dirigente l'UTC.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito della proposta progettuale si rappresenta quanto segue, come si evince dalla relazione istruttoria datata 15.07.2003 del responsabile del Settore Servizi alla Città del Comune di Matino.

Il Comune di Matino è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n. 911 del 03.05.1976. Con DPGR n. 222 del 06.02.1978 è stata approvata una variante al PdF per l'individuazione della zona D1 "Insediamenti produttivi di tipo artigianale" e della zona D2 "insediamenti produttivi di tipo industriale" e che dette zone risultano assoggettate alle previsioni del PIP adottato ed approvato, rispettivamente, con delibere del Consiglio Comunale nn. 105 e 106 del 02.05.1981 e nn. 145 e 146 del 28.07.1981, secondo le procedure stabilite dalla LR 56/1980.

Successivamente con DGR n. 1355 del 05.10.2001, pubblicata sul BUR della Regione Puglia n. 158 del 29.10.2001, è stata approvata la variante al PdF, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.02.2000.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 11.04.2002 è stato adottato il PUE della zona D2 di Espansione (artigianale/industriale/commerciale) del PdF vigente in ampliamento della zona PIP esistente e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2002 e n. 35 del 30.11.2002 è stato approvato in via definitiva il predetto PUE della zona D2 di Espansione.

Il PdF vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Matino ed in particolare dal parere citato nella relazione istruttoria del Responsabile Comunale del Settore Servizi, risulta in sintesi quanto segue:

1) l'area oggetto di intervento di circa 9035 mq (CT del Comune di Matino Fg. 15, P.IIa 98 di are 42,60 e P.IIa 675 di are 47,75), contigua con la zona PIP esistente, è tipizzata dal PdF vigente come zona "E5" Agricola e ricade in parte, per circa 686 mq (nel progetto destinata alle opere di urbanizzazione primaria), nella fascia di rispetto di 30 m della predetta zona PIP;

2) l'intervento proposto in variante al PdF è caratterizzato dai seguenti indici e parametri:

- superficie territoriale mq. 9035,00
- area a standard DM 1444/1968 mq. 2135,00
- superficie fondiaria mq. 6900,00
- superficie coperta mq. 2382,00
- volume complessivo mc. 13768,06
- indice di fabbricabilità fondiario 1,995

- rapporto di copertura % 34,5
- distacco da edifici m. 10,00
- altezza massima m. 7,00

3) per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, non ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal DPR 12.04.1996 e LR n. 11/2001;

4) le aree oggetto d'intervento non risultano incluse nella Zona di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario, così come disposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000;

5) la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla GR con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;

6) il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto il PdF vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata (con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree;

7) la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale al PdF vigente;

A conclusione dell'istruttoria tecnica di competenza, il Dirigente dell'U.T.C. esprime parere favorevole all'Accordo di Programma in questione.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio l'area interessata dall'intervento, è compresa in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" ( cartografia del P.U.T.T.) e pertanto per l'approvazione della richiesta variante non è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società "E.GRA.M. S.r.l.", sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con tipizzazione dell'area, da zona "E5 Rurale" del vigente P. di F. del Comune di Matino a zona D1 1risediamenti produttivi di tipo artigianale" secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati.

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto il profilo urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione dell'area contigua con la zona PIP esistente di P.F. con la quale si integra sostanzialmente e come tale non interferisce con la pianificazione urbanistica generale.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1) Obbligo da parte della Società "E.GRA.M. S.r.l.", di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue in conformità alle disposizioni di legge e vigenti in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Società "E.GRAM S.r.l." in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (20 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo

opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso degli immobili, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri connessi al permesso di costruire le opere in oggetto. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della Società proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Matino ratificherà il presente Accordo di Programma;

3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1, da reperire all'interno dell'area in questione e cedere gratuitamente al Comune.

4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere pari a quella prevista in progetto e in ogni caso tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n° 122/89 e s. m. (mq 1376,80).

5) Nella realizzazione della struttura e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada.

6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P. di F.) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Matino.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che l'intervento non è assoggettabile alle disposizioni della L.R. 11/2001 e che l'area interessata non ricade in sito di importanza comunitaria né in zona di protezione speciale di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Matino per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente, da parte della Società "E.GRAM S.r.l." di uno stabilimento per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela nel territorio Comunale di Matino.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BU.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di "Matino" rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Giorgio PRIMICIERI, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela, nel Comune di Matino da parte della Società E.GRA.M. s.r.l., con sede in "Matino".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

## CONSIDERATO:

- a) che la Società E.GRA.M. s.r.l., ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Matino di un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela;
- b) che, dagli atti trasmessi risulta che nello strumento urbanistico generale vigente esistono aree a destinazione specifica ma non giuridicamente efficaci e pertanto il Commissario Straordinario del Comune di Matino, con nota n. 172 del 30.01.2002 ha chiesto al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela, da parte della Società E.GRA.M. s.r.l. in variante al P. di F. vigente;

## PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario del Comune di Matino e successivamente dal Sindaco ad integrazione

- a) che ricorrono i presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto il P. di F. vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata (con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree programmata dalla Società E.GRA.M. s.r.l. e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di mq 9035 tipizzata come zona "T5 rurale" del P. di F. agricola, ed in prossimità della zona PIP del comune di Matino;
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 9035, risulta censita in catasto terreni in agro di Matino al foglio n° 15 ptcc. Nn. 98 e 675 e poiché l'area d'intervento è tipizzata come zona "E5 rurale" dal vigente P. di F si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla Società E.GRA.M. s.r.l.
- c) che la Società E.GRA.M. s.r.l. si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie alla struttura artigianale, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

## VISTA

la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MATINO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Società E.GRA.M. s.r.l.

## TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Matino come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Matino con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Società E.GRA.M. s.r.l di una struttura artigianale in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso proposto, interessa aree tipizzate come zona "E5 rurale" dal vigente P. di F., vigente del Comune di Matino. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione di G.R., inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

4) La Società E.GRA.M. s.r.l. inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;

5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Marino e la Società E.GRA.M. s.r.l. diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) il divieto per la Società E.GRA.M. s.r.l., di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;

d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire per le opere in parola. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima. La convenzione dovrà, essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Marino ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Marino. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Marino, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Società E.GRA.M. s.r.l., il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al

precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Matino, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del VI° comma, dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Matino.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della  
di Matino Regione Puglia  
Dr. Giorgio Primicieri Dott. Raffaele Fitto

---